

L'anno 2021 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ negli uffici  
dell'Ambito Territoriale e sito in piazza Kennedy

TRA

Il Comune Capo Ambito di Cirò Marina, Codice Fiscale 00314310798 - Settore Servizio alla Persona, rappresentato dal Dirigente Dott. Arch. Mario Patanisi, nato a Cirò Marina, il 04/10/1954, domiciliato per la carica presso la sede del Settore Servizio alla Persona

Il Comune di Cirò Marina (Kr), in qualità di Comune Capofila (comprendente i Comuni di Carfizzi, Casabona, , Cirò, Crucoli Melissa, Pallagorio, San Nicola, Verzino, Umbriatico, Strongoli) rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano a Dott. Arch. Mario Patanisi, nato a Cirò Marina, il 04/10/1954, domiciliato per la carica presso la sede del Settore Servizio alla Persona, il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 di seguito denominato anche "Ente Locale"

E

L'Ente Gestore.....con sede legale in .....C.F./P.Iva.....  
Legalmente rappresentato da.....nato/a  
a.....il.....C.F.:.....  
Domiciliato presso \_\_\_\_\_ sito in via \_\_\_\_\_ Iscritta  
all'Albo Regionale dei soggetti abilitati al n. \_\_\_\_\_ (di seguito denominata "struttura/Ente  
Gestore")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art.1 Oggetto**

La premessa, qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  
La presente convenzione regola i rapporti con la struttura " ".  
Resta evidente che eventuali sopraggiunte modifiche della normativa regionale di riferimento si intenderanno automaticamente recepite all'interno del presente accordo.

#### **Art. 2 Finalità**

La retta si propone di consentire al Comune Capofila di garantire un livello assistenziale all'utenza attraverso un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura socio assistenziale idonea.

Il Comune capofila interviene con un contributo per il pagamento della retta di servizi residenziali e semiresidenziali, presso strutture a carattere socio assistenziale, mediante concessione all'utente richiedente di un contributo alla persona e provvedendo alla liquidazione dello stesso direttamente all'Ente Gestore della struttura ospitante.

L'Ente gestore garantisce servizi socio assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia dell'utenza ed al sostegno della famiglia sulla base di un piano personalizzato.

Il Comune Capofila, segue le strategie definite dalla pianificazione regionale.

### **Art. 3 Tipologia di servizio**

La struttura socio assistenziale denominata " " "

ammessa al contributo retta é autorizzata e accreditata per n utenti, come da Decreto del Dirigente di settore n del della Regione Calabria.

La struttura garantisce le prestazioni secondo termini e modalità stabiliti dalla normativa in materia, così come indicato nelle premesse della presente Convenzione, utilizzando le prestazioni professionali del personale indicato. Qualsiasi modifica inerente l'elenco nominativo del personale dovrà essere comunicata formalmente al competente ufficio del Comune capofila dell'Ambito Territoriale.

### **Art. 4**

#### **Ammissione e accesso dell'utente**

Si richiama al riguardo il punto dell'allegato "A" al Regolamento n. 22/2019 al cui contenuto si rimanda in maniera integrale.

L'inserimento in struttura può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito o nel caso in cui lo stesso non sia ancora istituito da parte di Servizio Specialistico Territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 23/2003 e s. m. i. il collocamento dell'utente nella struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte della presa in carico corredata da un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale del Comune di Residenza e/o dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito o nel caso in cui lo stesso non sia ancora istituito da parte di Servizio Specialistico Territorialmente competente nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati. L'ammissione è subordinata:
- Per l'utente alla accettazione del progetto personalizzato e dell'eventuale quota di compartecipazione al servizio posta a carico dello stesso.
- Per gli Enti Locali all'assunzione di eventuale spesa posta a carico del Comune Capofila, a valere sui trasferimenti di fondi Nazionali e/o Regionali, e del Comune di ultima residenza dell'utente, prima dell'ingresso nel servizio, per le eventuali quote di competenza.

La presa in carico da parte dell'Ente gestore, con particolare riferimento all'andamento della vita individuale e di gruppo, si realizza con la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale Professionale.

### **Art. 5**

#### **Adempimenti della struttura socio assistenziale**

La struttura " " deve organizzare le proprie attività sulla base delle specifiche esigenze e bisogni degli utenti ospiti nella struttura e rapportate alle finalità proprie così come esposte all'art. 2 della presente convenzione. Tutte le attività devono essere prestate nel rispetto della persona ospitata e del suo diritto alla privacy.

Le attività assistenziali devono essere finalizzate all'integrazione degli ospiti nonché dirette a favorire le originali potenzialità e attitudini.

La struttura si impegna a tenere la documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria. La documentazione comprende:

- a) il registro delle presenze degli ospiti, comprensivo degli utenti accreditati e di quelli non ammessi a retta, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata;
- b) le cartelle personali degli ospiti;
- c) il diario con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite e le relative notizie cliniche;
- e) il registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e dei turni di lavoro;
- g) ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in materia. Altresì, si impegna a :
  - consegnare ad ogni utente o suo congiunto responsabile la Carta dei Servizi della struttura, avendo

- cura di acquisire firma per ricevuta dell'avvenuta consegna;
- rispettare le procedure di ammissione previste dal Regolamento Regionale n° 22/2019; redigere e mantenere aggiornate le cartelle utente e i piani di assistenza individualizzati;
- elaborare un progetto di vita che coinvolga anche il nucleo familiare d'origine che deve prevedere, tra l'altro, attività socio-educative domiciliari, quando si ritiene opportuno continuare a mantenere rapporti con lo stesso e con la sua famiglia;
- adeguare gli standard strutturali, funzionali ed organizzativi dell'iniziativa residenziale, qualora, nel corso del periodo di vigenza del presente accordo contrattuale dovessero intervenire modifiche legislative e regolamentari nella materia contrattualizzata;
- applicare, nei confronti del personale dipendente, un contratto collettivo nazionale di lavoro attinente il settore, ovvero, se nei servizi esternalizzati, verificarne il rispetto di tale applicazione.

La struttura deve individuare un responsabile/coordinatore, avere un programma generale delle attività, e un regolamento di gestione nel quale deve essere espressamente previsto ogni servizio erogato:

1. Le modalità di ammissione e di accesso ai sensi del precedente art. 4;
2. Le regole di vita comunitaria;
3. Le prestazioni ed i servizi fognati al singolo ospite;
4. I programmi di attività ed i protocolli assistenziali;
5. L'organizzazione del personale (orari di lavoro, turni, responsabilità);
6. L'indicazione nominativa del coordinatore o del responsabile;
7. L'indicazione nominativa del responsabile per la sicurezza sul lavoro. La Struttura deve inoltre:
  - a. Assicurare il funzionamento e l'erogazione di tutti i servizi autorizzati per tutti i giorni della settimana compresi quelli festivi;
  - b. Favorire il libero accesso nella struttura dei familiari e dei parenti in orari adeguati e compatibili con le attività da esso svolte e secondo le disposizioni contenute nel Regolamenti della Struttura;
  - c. Favorire ogni attività ritenuta utile per un corretto inserimento psico-fisico;
  - d. Programmare gli orari di entrata e uscita in accordo con il Responsabile della Struttura e comunicare al Comune Capofila qualora gli stessi debbano subire modifiche nel corso dell'anno.

#### **Art. 6**

##### **Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi**

Sarà cura del Rappresentante Legale della Struttura garantire i seguenti requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi:

- a. Adottare il regolamento interno e la Carta dei Servizi;
- b. Elaborare il Progetto Individuale entro un mese dalla presa in carico.
- c. Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
  - Fascicolo personale di ogni persona accolta contenente la documentazione giudiziaria, tecnica e amministrativa;
  - Registro giornaliero delle presenze;
  - Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;
  - Quaderno giornaliero delle consegne;
  - Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS;
  - Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;
  - Polizza incendio struttura.

La Struttura deve garantire l'organizzazione professionale e strutturale per come previsto da regolamento approvato con DGR n. 503/2019 o impegnarsi a regolarizzarsi per come previsto dalla normativa regionale in termini strutturali entro il 31.12.2022 pena la decadenza dell'accreditamento.

La Struttura, in ogni caso, è obbligata all'adeguamento ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dal Regolamento Regionale allegato alla DGR 503/2019 secondo le modalità e i tempi nello stesso prescritti.

#### **Art. 7 Remunerazione**

Le finalità del contributo per il pagamento della retta, onnicomprensivo di I.V.A., sono quelle di garantire

all'utenza un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea.

La procedura di determinazione del co-finanziamento della spesa sociale a carico dell'utente sarà determinata con riferimento all'allegato 1 della DGR n. 503 del 25/10/2019 per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale.

Il pagamento della retta o comunque un qualsiasi onere finanziario è a carico del Comune Capofila con espressa riserva che siano intervenuti i trasferimenti da parte della Regione Calabria.

La misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico degli utenti.

Chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e di relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero dall'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).

Nel caso in cui, per l'accesso alle strutture residenziali/semiresidenziali per " " la Regione Calabria ha determinato in € compresa iva, la tariffa giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza. Il suddetto compenso è omnicomprensivo.

Le persone che accedono alle prestazioni sociali in regime residenziale e semiresidenziale partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di una quota, secondo la definizione di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Per la determinazione della compartecipazione, da parte di alcune tipologie di utenza, al costo delle rette per il servizio reso nelle strutture socio assistenziali, siano esse residenziali che semiresidenziali, occorre utilizzare il reddito disponibile dell'utente.

A tale fine è necessario che ogni utente alla richiesta di soggiorno presso una Struttura sociale, sia essa residenziale che semi residenziale, alleggi l'attestazione ISEE. Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda la tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico prendendo in considerazione i fattori previsti dal Regolamento Regionale punto 4 del Capitolo definito "Calcolo quota retta a carico dell'utente" Allegato 1 della DGR 503/2019.

Le dimissioni definitive o temporanee del soggetto utente, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune Capofila, per la defalcazione dal pagamento mensile.

#### **Art. 8 Rendicontazione**

La remunerazione prevista dall'Art. 7 è strettamente correlata all'attività di rendicontazione posta in capo alla Struttura della " " con cadenza mensile.

La struttura provvede mensilmente ad emettere specifiche e distinte fatture elettroniche comprendenti il corrispettivo delle prestazioni erogate a ciascun utente e relative alla quota sociale in carico all'Ambito.

Unitamente a tali fatture trasmette un prospetto delle presenze degli utenti autorizzati; il prospetto contabile riportante nome cognome e codice fiscale degli ospiti, giornate per singolo accesso; organigramma del personale che ha garantito le prestazioni oggetto del contratto con relativo numero di iscrizione INPS e INAIL. Ad ogni scadenza della sua validità il documento unico di regolarità contributiva (DURC) verrà richiesto in via telematica dal Comune capofila.

Ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s. m. i., la struttura denominata " " nei rapporti con l'Ambito, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità previste dall'art. 3 della medesima Legge.

#### **Art. 9**

##### **Modalità di erogazione del contributo**

Agli utenti accolti in una delle strutture socio assistenziali ricadenti nell'Ambito Territoriale viene riconosciuto

il contributo per l'abbattimento della retta di accoglienza.

L'Ambito si impegna a rimborsare il gestore del servizio entro due mesi dalla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 8 detratta la quota a carico dell'utente.

In particolare nella fattura elettronica dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Nominativo beneficiario ospitato;
- Giornate di presenza;
- Corrispettivo maturato.
- IBAN

**Il contributo distrettuale pro-capite alla struttura ospitante verrà erogato solo a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione Calabria.**

#### **Art. 10 Vigilanza e Controllo**

Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata, e pertanto si richiamano integralmente gli artt. 15 e 16 del Regolamento n. 22/2019.

A tale scopo la struttura " " si impegna, a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati.

Il Servizio Sociale Professionale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento, anche senza preavviso. È, altresì, facoltà del Comune Capofila formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### **Art. 11 Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino all'approvazione del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale, fino alla data del 31/12/2022.

Quindi, per il pagamento alla Struttura delle spettanze relative alle prestazioni già erogate, per le quali l'Ente Locale ha ricevuto e riceverà dalla Regione Calabria appositi trasferimenti finanziari, la presente convenzione è, in sanatoria, da intendersi applicabile ai servizi resi a decorrere dal 01.01.2020, in ottemperanza a quanto previsto al comma 1 lettera f) dell'art. 30 del Regolamento di cui alla D.G.R. n°503/2019.

La convenzione non instaura nessun rapporto tra l'Amministrazione e il personale impiegato dal soggetto gestore. Qualora dalle verifiche attuate anche successivamente alla stipula della presente convenzione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese per come indicate al precedente art. 6, la presente convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica, con conseguente attivazione da parte dell'Ente dei procedimenti di revoca e/o sospensione di cui all'art.13 del già citato Regolamento Regionale e applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (artt. 75 e 76) nel caso di dichiarazioni mendaci.

#### **Art. 12 Obblighi**

Il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore è tenuto a tutti gli obblighi definiti dalla normativa di settore (L. 328/2000, L.R. 23/2003, DGR 503/2019) con particolare riferimento al possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali (fermo restando la disciplina regionale del regime transitorio), nonché derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza nonché la dichiarazione ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii.

Si specifica che l'Ente Gestore deve provvedere al controllo, manutenzione e relative verifiche periodiche degli impianti delle strutture.

L'Ambito Territoriale è esonerato da responsabilità di qualsiasi sorta dovuta all'inosservanza e omissioni delle sopracitate specifiche in particolare, qualora venga accertata la carenza dei requisiti di legge, il presente contratto si intende risolto di diritto senza che l'Ente Gestore possa vantare alcuna pretesa dall'Ambito.

L'Ente Gestore si impegna a prestare nei confronti delle persone accolte la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, effettuando le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, sia in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo. Nel caso di ospedalizzazione, in stretta correlazione con il Servizio Sociale Professionale, verrà rielaborata la presa in carico con la previsione dell'eventuale defalcazione della quota relativa alla retta.

Al gestore è fatto obbligo altresì:

- a) applicare le rette stabilite per la specifica tipologia di struttura;
- b) di comunicare, ove richiesto, al Comune con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti con il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- c) di impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato;
- d) di adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- e) di comunicare all'Ambito Territoriale ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa;
- f) di applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa.
- g) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte.
- h) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 13

##### Dichiarazione sui rischi interferenze

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 *in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente Gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuata presso i locali della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente Gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

#### Art. 14

##### Risoluzione del contratto e Divieto di Cessione

Il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione scritta all'Ente Gestore con lettera raccomandata A/R, oltre che nel caso di revoca dell'autorizzazione nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di frode, di grave negligenza e di contravvenzione agli obblighi e alle condizioni del presente contratto;
- b. nel caso di impossibilità ad eseguire l'oggetto del presente contratto o, qualora ciò comporti eccessiva onerosità, o in presenza di eventi straordinari che ne compromettono l'esecuzione;

- c. in caso di mancato rinnovo o di eventuale disdetta per carenza di fondi nel Bilancio Regionale.
- d. qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o comunicazioni ex art. 87, Dlg. 159/11;
- e. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- f. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- g. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- h. mancata comunicazione tempestiva al Comune di Cirò Marina, Ente capofila, e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti della struttura, degli organi sociali o dei dirigenti.
- i. inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto;

È fatto espresso divieto all'Ente Gestore di cedere, anche parzialmente, il servizio oggetto del presente contratto. Eventuali cessioni saranno considerate nulle.

#### **Art.15 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, il gestore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto gestore provvede a comunicare all'Ambito territoriale, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata della convenzione.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

In caso di inadempimento di quanto previsto agli art. 9-15 da parte del soggetto gestore all'assolvimento dei predetti obblighi, la presente convenzione è nulla.

Il mancato utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati da parte del gestore ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della convenzione.

#### **Art. 16**

##### **Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice Disciplinare**

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice disciplinare di dipendenti della Pubblica Amministrazione" ai sensi di legge e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Codice".

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'Ente gestore - sottoscrivendo la presente convenzione - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Cirò Marina, Ente capofila dell'ATO Cirò Marina che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

#### **Art. 17**

##### **Dichiarazione**

Il Responsabile dell'Ambito Territoriale che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune di Cirò Marina Ente capofila, ed il legale rappresentante della struttura, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del DPR n. 62 del 16.04.13, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

#### **Art. 18 Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Crotone (Kr).

#### **Art. 19 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che:  
i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;  
il dichiarante ha diritto all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali;  
il Responsabile del trattamento interno all'Ente è il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune capofila di Cirò Marina.

#### **Art. 20 Registrazione**

La presente scrittura privata, non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto è soggetta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, i relativi oneri sono a carico del soggetto che ne ha interesse.

#### **Art. 21 Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cirò Marina -

PER L'ENTE GESTORE  
Il Legale Rappresentante

PER IL COMUNE CAPOFILA  
Il Responsabile Ufficio di Piano

